



COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO Numero10 del 05-05-2020

OGGETTO: DISCIPLINA ORARI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALIMENTI E BEVANDE PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 recante la dichiarazione per il periodo temporale di mesi sei dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (dichiarazione Organizzazione Mondiale Sanità del 30.01.2020);

Visto il Decreto Legge del 23.02.2020, n. 6 avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (G.U. Serie Generale n. 45 del 23.02.2020), convertito con modificazioni dalla Legge del 05.03.2020, n. 13 (G.U. del 09.03.2020, n. 61), successivamente abrogato dal D. L. del 25.03.2020, n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visti i D.P.C.M. del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, del 11.03.2020, del 22.03.2020, del 01.04.2020 e del 10.04.2020;

Visto il D.P.C.M. del 26.04.2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. Serie Generale n. 108 del 27.04.2020) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Preso atto che le misure restrittive disposte con i citati provvedimenti risultano finalizzate al perseguimento dell'obiettivo generale di evitare la formazione di assembramenti di persone o, più in generale, lo spostamento non riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità;

Atteso che il progressivo ripristino delle attività economiche e sociali disposte con D.P.C.M. del 26.04.2020 comporta l'aumento del potenziale rischio di contagio conseguente all'incremento del numero di persone presenti nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e chiusi ma accessibili alla collettività, tale da dover essere temperato mediante l'adozione di idonee misure di prevenzione e contenimento, specie negli ambienti a maggior esposizione del rischio;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 30.04.2020 n. Z00037 recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-2019". Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*", che dispone al punto 1 "***L'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto***";

Vista, altresì, l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17.03.2020, n. Z00010 e del 09.04.2020, n. Z00024, recanti "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-2019". Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*";

Viste le misure di sicurezza per la produzione, confezionamento e vendita di cibo e bevande da asporto destinate agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali contenute nel vademecum condiviso dalla Regione Lazio ed associazioni di categoria;

Ritenuto, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, di dover adottare, in riferimento alle attività commerciali, in particolare quelle che dal 04.05.2020 potranno riprendere il proprio esercizio, nonché ai pubblici esercizi per l'attività di asporto, provvedimenti necessari a decongestionare l'affluenza nei cosiddetti "orari di punta";

Rilevato che l'articolo 1, comma 2, del D.L. 25.03.2020, n. 19, ribadisce il principio secondo cui l'applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio;

Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile ed urgente adottando misure di contrasto, contenimento e diffusione del virus a tutela della salute dei cittadini;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in qualità di Autorità Sanitaria Locale (*in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche....*);

ORDINA

per tutto quanto sopra esposto, **a decorrere dalla data odierna di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento e fino al 17 maggio 2020**, in conformità del D.P.C.M. del 26.04.2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020, salvo nuovi e diversi sopraggiunti provvedimenti, quanto segue:

a) le **attività commerciali di vendita al dettaglio**, per le quali allo stato è consentita l'apertura, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, svolgeranno la propria attività **dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 19:30**, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria;

b) l'apertura delle **attività di vendita di generi alimentari**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, svolgeranno la propria attività **dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 19:30, e la domenica ed i festivi dalle ore 8:30 alle ore 15:00**, purché sia consentito l'accesso alla sola predetta attività, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria;

c) non risultano soggetti a tali limitazioni **le farmacie, le parafarmacie, le aree di servizio ed i pubblici esercizi per attività di asporto**;

d) gli **esercizi di somministrazione per alimenti e bevande e le attività artigianali** quali, a titolo esemplificativo, **bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie**, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzate in aree e spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l'accesso, potranno svolgere vendita da asporto, osservando gli orari di seguito indicati validi per tutti i giorni:

d.1) **attività da asporto per i bar, dalle ore 6:30 alle ore 20:00**, purché sia consentito l'accesso alla sola predetta attività, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con divieto di consumazione del prodotto all'interno e nei pressi dei locali;

d.2) **attività da asporto per gli altri esercizi (pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie)**, dalle ore 8:30 alle ore 21:30, purché sia consentito l'accesso alla sola predetta attività, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con divieto di consumazione del prodotto all'interno e nei pressi dei locali;

e) nell'ambito delle suddette limitazioni, ciascun esercente potrà determinare il proprio orario di apertura al pubblico;

f) la chiusura di tutti gli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l'accesso;

g) l'obbligo in tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici di procedere alla costante sanificazione degli stessi

AVVERTE

che le attività lavorative dovranno essere eseguite nel rispetto dei contenuti dei protocolli di competenza in allegato al D.P.C.M. del 26.04.2020 e di tutte le vigenti disposizioni in materia, finalizzati alla

regolamentazione e disciplina delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del “Covid-19” e sono tenuti in particolare al rispetto delle seguenti misure:

- assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
- garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

che il contenuto dispositivo del presente provvedimento potrà in ogni momento essere aggiornato, integrato o prorogato tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili, alla luce degli eventuali e sopravvenuti provvedimenti governativi e regionali;

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale ed a tutte le altre forze di Polizia presenti sul territorio comunale il controllo, la verifica e la vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione di ogni provvedimento di propria competenza

AVVERTE

che, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. del 25.03.2020, n. 19, l'inottemperanza al presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza nei confronti:

- del Comando di Polizia Municipale per tutto quanto di propria competenza derivante dal presente provvedimento;
- del IX Settore “S.U.A.P. e Commercio” del Comune di Ceccano;
- della Prefettura di Frosinone;

- del Comando dei Carabinieri di Ceccano;
- dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
- del Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sull'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Ceccano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni sessanta dalla relativa pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione.

La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Ranieri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.